



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica

Circolare 11/2020

Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid-19: disposizioni organizzative da osservare in relazione agli atti d'indagine da compiere mediante collegamenti da remoto e al deposito con modalità telematiche di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.

Visto il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre, del 18 ottobre e del 24 ottobre 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

vista la nota del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia prot. 167804/20 del 14 ottobre 2020;

visto il decreto legge nr.137 del 28 ottobre 2020, vigente dal 29.10.2020, contenente "Ulteriori misure urgenti di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

visto l'ordine di servizio n. 86/2018, recante i vigenti criteri organizzativi dell'Ufficio;

visti i provvedimenti già adottati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica e per assicurare, al contempo, la continuità e l'efficienza delle attività dell'Ufficio (segnatamente, le Circolari n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del 2020, gli ordini di servizio n. 41, 56, 57, 82 e 103 del 2020 e le note n. 1182 e 1364 del 2020);

visti i provvedimenti adottati per assicurare, anche in ragione della necessità, correlata all'attuale, gravissima emergenza epidemiologica, la massima implementazione possibile dei processi di digitalizzazione dell'attività dell'Ufficio, con peculiare riguardo all'estensione dell'operatività del T.I.A.P.;

rilevato, in particolare, che il processo di digitalizzazione del fascicolo delle indagini preliminari ha ricevuto ulteriore, significativa implementazione, anche per il progressivo rilascio di versioni aggiornate del S.I.C.P. e del *Portale delle Notizie di Reato*, che consentono, previa apertura del fascicolo eseguita dal sistema, automatici ribaltamenti in TIAP delle comunicazioni delle notizie di reato e dei relativi seguiti e che, analogamente, la disponibilità in sede del *Portale del*

deposito degli atti, pur allo stato utilizzabile soltanto per i depositi degli atti difensivi successivi alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., consente il ribaltamento automatico in T.I.A.P. degli atti difensivi (nomine, memorie, istanze) propri di tale fase procedimentale;

rilevato altresì che tale automatica implementazione dell'operatività del sistema T.I.A.P. sarà ulteriormente accentuata a seguito dell'adozione di "uno o più decreti del Ministro della Giustizia", con i quali (ex art. 24, comma 2, d.l. 137/2020) "saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico" nel predetto *Portale*, anche a tali ulteriori atti applicandosi la rigorosa regola di disciplina secondo la quale "l'invio per posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge" (art. 24, comma 6, d.l. 137/2020);

ritenuto - in considerazione di plurimi casi di contagio da Covid-19 in pochi giorni registrati nel personale di magistratura e amministrativo appartenente all'Ufficio e nei servizi di polizia giudiziaria quotidianamente delegati alle indagini, nonché del complessivo aggravamento della situazione epidemiologica sull'intero territorio nazionale e su quello campano in particolare - che risulta assolutamente necessario contenere l'ulteriore diffondersi dei contagi, adottando tutte le misure organizzative che, pur garantendo la continuità delle attività e dei servizi essenziali dell'Ufficio, siano idonee a prevenire i rischi di infezione;

dato atto che con il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, agli artt. 23 e 24, sono state dettate disposizioni disciplinanti l'attività giudiziaria sino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020 nr. 19, convertito con modificazioni dalla legge nr. 35 del 22 maggio 2020, l'attività di indagine che è possibile eseguire mediante collegamenti da remoto ed il deposito telematico, avente valore legale, anche esclusivo, degli atti, anche del difensore;

rilevato che il comma 2 dell'art. 23 cit. prevede che nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, a far tempo dal 29.10.2020, possa avvalersi "*di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza*";

rilevato che in data 2 novembre 2020 è intervenuto il decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia richiesto dalla norma sopra riprodotta per l'individuazione degli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento di attività giudiziaria nella disponibilità dell'amministrazione (tale provvedimento confermando i contenuti del precedente decreto D.G.S.I.A. del 21 maggio 2020, dato con riguardo alle disposizioni legislative previgenti);

dato atto, in particolare, che il decreto sopra richiamato ha individuato al fine in parola gli attuali sistemi di videoconferenza utilizzati per il collegamento tra aula di udienza e luogo della custodia (nel decreto: MCV0 e MCV1), nonché i programmi "*Teams*" e "*Skype for business*", compresi nel pacchetto software "*Office 365*" in dotazione all'Ufficio (ed indicati nel decreto come MCV2 E MCV3), e che l'art. 4 del medesimo decreto ha stabilito che gli atti a distanza di cui al comma 2 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, si svolgono utilizzando uno dei predetti collegamenti;

ritenuto che le richiamate previsioni sull'impiego di sistemi di collegamento a distanza per il compimento di atti d'indagine appaiono di estrema importanza, al fine di assicurare la continuità delle attività giudiziarie e il contenimento dei rischi di contagio da Covid-19 connessi alla compresenza fisica delle persone a vario titolo richieste di partecipare al compimento degli atti di

indagine, nel contempo contribuendo ad arricchire il bagaglio di strumenti investigativi a disposizione del magistrato, offrendo una più ampia rosa di strumenti utili per lo svolgimento dell'attività del pubblico ministero;

sentiti i Procuratori Aggiunti, il Magistrato delegato per l'informatica, i Magistrati di riferimento per l'informatica;

d'intesa con il Dirigente amministrativo, per gli aspetti concernenti l'attività dei servizi e degli uffici amministrativi,

all'esito delle opportune interlocuzioni preliminari con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Napoli;

si dispone quanto segue.

A) Regole da osservare per il compimento da remoto di atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti e di altre persone.

L'atto sarà compiuto con le seguenti modalità:

1) il collegamento audiovisivo tra il luogo in cui si trova il pubblico ministero e quello in cui si trova la persona che partecipa all'atto dovrà eseguirsi con modalità tali da assicurare la reciproca visibilità dei presenti nei diversi luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto; ugualmente, quando si tratti di più persone detenute in luoghi diversi (ad esempio, quando debba procedersi a confronto), ciascuna di esse dovrà essere in grado di vedere e udire le altre;

2) dovrà essere sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova la persona da interrogare;

3) la persona sottoposta alle indagini e il difensore o il suo sostituto che siano presenti altrove dovranno avere sempre la possibilità di consultarsi riservatamente, per mezzo del telefono o di altri strumenti tecnici idonei;

4) il Magistrato, salvo sussistano motivate ragioni per disporre diversamente, si collegherà in audiovisione dalla sede dell'Ufficio; nel verbale si avrà cura di dare atto delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità di accertamento dell'identità delle persone che vi partecipano e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137 c.p.p.;

5) nel caso di atti da assumere da remoto che richiedono la presenza del difensore (ispezione, interrogatorio o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagini ovvero imputata o indagata in procedimenti connessi o collegati, individuazione di persona, conferimento di incarichi di consulenza *ex art. 360 c.p.p.*), al fine di contemperare le prerogative della difesa correlate al compimento di atti di indagine da remoto e le esigenze organizzative dell'Ufficio, si procederà ad indicare, nell'invito a comparire da notificare anche al difensore, la raccomandazione a dare la più tempestiva comunicazione della volontà di esercitare la prevista facoltà di opposizione, mediante posta elettronica certificata avente i requisiti di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. 137/2020 destinata agli indirizzi PEC dell'Ufficio indicati nell'apposito provvedimento D.G.S.I.A. di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. 137/2020; naturalmente, essendo il divieto e la sanzione di assoluta

inefficacia di cui al successivo comma 6 del citato d.l. limitata ai casi di uso della posta elettronica certificata per il deposito degli atti per i quali è obbligatorio l'uso del Portale del processo penale telematico, potranno gli atti di opposizione depositarsi anche presso i diversi indirizzi di posta elettronica dell'Ufficio eventualmente indicati all'atto dell'avviso al difensore dell'atto che ne richiede la presenza, restando in ogni caso escluso il deposito in forma cartacea; nel caso in cui il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa si sia opposto alla modalità da remoto si procederà con le forme ordinarie, in ogni caso assicurando l'osservanza delle regole di distanziamento e di impiego dei DPI richiamate dai provvedimenti sopra indicati;

6) la scelta dello strumento da utilizzare dipenderà dalle circostanze del caso concreto. In ogni caso, laddove siano utilizzati gli applicativi *Teams* e *Skype for Business* e sia necessario procedere ad integrale fonoregistrazione (sempre auspicabile, anche quando non obbligatoria, trattandosi di interrogatorio di persona sottoposta alle indagini) - benché i predetti sistemi utilizzino canali criptati e presentino i requisiti di sicurezza e protezione dei dati elencati nell'art. 9 del decreto citato - al fine di meglio garantire la segretezza e la sicurezza degli atti compiuti, il pubblico ministero disporrà registrazione esterna (non utilizzando, pertanto, le opzioni di registrazione interna degli applicativi, salvo nei casi in cui risulti indispensabile), mediante collaboratore di segreteria o di polizia giudiziaria oppure consulente tecnico, che vi provvederanno mediante apparecchiatura collocata in prossimità del punto di uscita dell'audio oppure in collegamento, a sua volta, via *Teams* o *Skype for Business*, con idonea apparecchiatura collegata (come previsto dal decreto D.G.S.I.A. del 2 novembre 2020, gli applicativi in questione “*possono essere collegati... ai mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva di cui all'art.141 bis c.p.p.*”); ove non risulti possibile disporre una registrazione audio esterna, si raccomanda, per l'impiego ai medesimi fini degli applicativi *Teams* e *Skype for Business*, di documentare il consenso della persona interessata a tale peculiare forma di trattamento dei dati personali;

7) venendo in specifico rilievo il conferimento di incarichi di consulenza tecnica e di interprete, al consulente tecnico o all'interprete nominato verrà espressamente comunicato che al conferimento si procederà con la suddetta modalità telematica, con invito ad indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) al quale essere contattato per il collegamento da remoto; qualora il conferimento dell'incarico di consulenza tecnica abbia luogo mediante collegamento da remoto, nel verbale di conferimento dell'incarico se ne darà atto indicando i soggetti che partecipano a distanza al compimento dell'atto; qualora sia stato nominato un consulente di parte e questi si colleghi nel medesimo luogo in cui è presente il difensore della persona sottoposta alle indagini ovvero della persona offesa, quest'ultimo attesterà l'identità del consulente; onde semplificare i processi di digitalizzazione, sarà in ogni caso richiesto a consulenti e interpreti di procedere al deposito di relazioni e documentazione allegata anche in formato digitale, verificando l'effettivo adempimento di tale carattere della prestazione da rendersi da parte dei medesimi;

8) venendo invece in risalto il procedersi ad interrogatorio della persona sottoposta ad indagini (ovvero a questa equiparata ai fini delle garanzie difensive, poiché imputata ovvero sottoposta ad indagini in procedimenti connessi o collegati), le persone libere chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto; presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione ed il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente, in qualsiasi momento, con il proprio difensore; come già accennato, anche al fine di agevolare la formazione del consenso della difesa al compimento

dell'atto da remoto, si raccomanda il ricorso all'integrale fonoregistrazione dell'atto; il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente, anche mediante sostituto, nel luogo dove si trova il suo assistito; la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, con le stesse modalità stabilite per la partecipazione alle udienze, cioè mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis disp. att. c.p.p.; trattandosi di interrogatorio di persona comunque sottoposta a misure limitative della libertà personale ovvero quando le circostanze lo rendono opportuno per assicurare il più efficace svolgimento dell'attività d'indagine, potrà disporsi il ricorso ad integrale registrazione audiovideo, sempre che risulti la disponibilità di idonee apparecchiature presso gli uffici di polizia giudiziaria interessati;

9) venendo in considerazione il caso di atti di indagine ai quali sia richiesta la partecipazione di collaboratori o testimoni di giustizia sottoposti a un programma speciale di protezione, la necessità di preservare la segretezza del luogo in cui la persona protetta si trova impone di evitare di rendere noto il luogo in cui la stessa sarà condotta per svolgere l'interrogatorio, per la presumibile vicinanza di quest'ultimo al domicilio protetto; in tali casi, inoltre, il pubblico ministero, qualora sia da interrogare un collaboratore della giustizia non detenuto in carcere (in tal caso, infatti, si procederebbe come sopra indicato) disporrà che il Servizio centrale di protezione conduca la persona da interrogare, nel giorno e nell'orario prefissati, presso un ufficio di polizia giudiziaria, comunicando, almeno 48 ore prima, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) di tale ufficio, affinché ad esso sia inviato l'invito a partecipare alla stanza virtuale, procedendo quindi, a dare avviso dell'atto al difensore, comunicandogli, almeno 24 ore prima, il luogo in cui il suo assistito sarà condotto e, ove il difensore partecipi all'atto da luogo diverso, l'utenza telefonica che potrà utilizzare per colloquiare riservatamente con l'assistito durante lo svolgimento dell'atto; le anzidette comunicazioni non saranno inserite agli atti del fascicolo delle indagini, ma esclusivamente nel fascicolo della collaborazione;

10) al fine di agevolare le attività del Giudice per le indagini preliminari e dei difensori, in caso di esecuzione di ordinanza applicative di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, il pubblico ministero, all'atto della delega all'esecuzione, richiederà alla polizia giudiziaria di indicare nel relativo verbale l'ufficio di polizia giudiziario più vicino al luogo di residenza della persona sottoposta a misura cautelare e dotato di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento in collegamento da remoto dell'interrogatorio di garanzia.

B) Il deposito di atti, documenti e istanze delle parti private (art. 24 del d.l. 137/2020)

Con riguardo a tale delicata e complessa materia, così come regolata dall'art. 24 del d.l. 137/2020, si sottolinea che presso questo Ufficio è già disponibile ed operativo il *Portale del processo penale telematico* di cui all'art. 24 del decreto legge 137/2020.

Infatti, con specifico ordine di servizio (n. 95 del 19 giugno 2020), adottato all'esito della positiva sperimentazione condotta con la collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Napoli e sulla base del decreto del Ministro della Giustizia del 9 giugno 2020, che, accertata la funzionalità dei servizi, recava la disciplina del deposito con valore legale degli atti, dei documenti, delle memorie e delle richieste e istanze previsti dall'art. 415-bis, comma

3, c.p.p., si regolava l'impiego del *Portale del deposito degli atti* (ora denominato, ex art. 24 d.l. 137/2020, *Portale del processo penale telematico*), fissandosi regole e i criteri di organizzazione strumentali alla coerente attuazione di tale fondamentale strumento.

Tali regole e criteri, in quanto compatibili con le previsioni legislative sopra richiamate e con le successive disposizioni organizzative, si intendono qui espressamente richiamati, opportunamente allegandosi al presente provvedimento copia del richiamato o.d.s. 95/2020.

L'utilizzazione del *Portale del processo penale telematico* (ora denominato, ex art. 24 d.l. 137/2020, *Portale del processo penale telematico*), quale modalità esclusiva di deposito (anche) degli atti difensivi, attualmente, come detto, limitata agli atti (provvedimenti, documenti, memorie, richieste e istanze) di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. sarà ulteriormente ampliata a seguito dell'adozione di "uno o più decreti del Ministro della Giustizia", con i quali (ex art. 24, comma 2, d.l. 137/2020) "saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico" nel predetto *Portale*.

Anche a tali ulteriori atti si applicherà la rigorosa regola di disciplina legale, secondo la quale "l'invio per posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge" (art. 24, comma 6, d.l. 137/2020), immediatamente vigente per il deposito degli atti previsti dall'art. 415-bis c.p.p.

In corrispondenza a tali previsioni si staglia immediatamente un tema nevralgico ai fini del coerente e ordinato sviluppo dei processi di digitalizzazione e, per quel che qui rileva, dell'efficiente e trasparente organizzazione delle attività dell'Ufficio.

In nessun caso, il deposito degli atti indicati dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. (e, in futuro, degli ulteriori atti individuati con decreti ministeriali) potrà aver luogo mediante posta elettronica certificata, stante la nettezza delle previsioni legali in tema di assoluta inefficacia di tale, espressamente vietata, modalità di comunicazione.

In altri termini, il valore legale esclusivo attribuito al deposito nel *Portale del processo penale telematico* (ora denominato, ex art. 24 d.l. 137/2020, *Portale del processo penale telematico*) impone di considerare inderogabile tale modalità, per il deposito degli atti dell'Ufficio e dei difensori delle parti private previsti dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. (e di quelli in futuro individuati con decreto ministeriale).

La radicalità della previsione, tale anche per mancanza di disciplina transitoria, non consente al riguardo interventi interpretativi ispirati ad intenti di mitigazione o progressività della portata dei divieti legali e dell'automaticità delle relative sanzioni processuali.

Ne consegue logicamente altresì che, in coerenza anche con le esigenze di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 poste a fondamento delle disposizioni date a tutela della salute delle persone dalle competenti pubbliche autorità e delle regole organizzative date (da ultimo con circolare 10/2020), per l'efficace organizzazione delle attività dell'Ufficio nel contesto dell'emergenza epidemiologica, gli uffici potranno rifiutare anche il deposito in modalità cartacea degli atti, memorie, documenti, richieste e istanze difensive previsti dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. (e, in futuro, degli ulteriori atti individuati con successive decretazioni del Ministro della Giustizia).

Non di meno, atteso il valore di radicale innovazione proprio della nuova disciplina legale e delle esigenze di adattamento organizzativo delle relative attività professionali, in via eccezionale potrà accettarsi il deposito in formato cartaceo, se accompagnato da idoneo supporto del relativo formato digitalizzato, in presenza di comprovate (dal difensore) difficoltà delle procedure di registrazione nel *Portale del deposito degli atti telematici* ovvero dell'esigenza di deposito di documenti aventi natura e dimensione eventualmente eccedenti le compatibilità del sistema.

Il tema formerà oggetto di ulteriori interlocuzioni con le rappresentanze dell'Avvocatura, sin da ora raccomandandosi, ai fini dell'effettività del deposito dei difensori delle parti private, la

necessità di esatta e chiara indicazione nell'atto da depositare del numero del procedimento interessato, onde evitare l'automatico "scarto" del deposito correlato all'esito negativo della scansione OCR del medesimo atto automaticamente generata dal sistema.

Per tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli previsti dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. (e dagli ulteriori atti individuati con successive decretazioni del Ministro della Giustizia), è invece "consentito il deposito mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44".

Tale deposito, tuttavia, per avere valore legale, deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari a tal fine specificamente indicati in apposito decreto del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia (cfr. art. 24, comma 4, d.l. citato).

Tali indirizzi PEC sono, dunque, esclusivamente quelli indicati nel su indicato provvedimento, che si fa riserva di comunicare con separato provvedimento, unitamente ad opportune disposizioni operative.

Con separati provvedimenti del Dirigente amministrativo sono regolate le modalità di accesso, consultazione ed utilizzazione degli indirizzi PEC di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 137/2020, al fine della ordinata ed efficace organizzazione delle attività dell'Ufficio.

Resta, in ogni caso, ferma la necessità di sottolineare che il deposito degli atti, dei documenti e delle istanze, comunque denominati, diversi da quelli previsti dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. (e, in futuro, degli ulteriori atti individuati con successive decretazioni del Ministro della Giustizia) potrà avvenire presso uno qualsiasi dei citati indirizzi PEC dell'Ufficio, con conseguente onere per i servizi amministrativi di procedere a costante ed attento monitoraggio delle relative attività, ai fini dell'efficace organizzazione delle attività dell'Ufficio.

Anche al fine appena detto, il Dirigente amministrativo darà, con separati provvedimenti, che tengano conto anche delle prospettive di remotizzazione dei registri e dei sistemi informativi dell'area penale dell'amministrazione della giustizia in uso presso questo Ufficio, le disposizioni necessarie al controllo dei depositi telematici mediante posta elettronica certificata aventi valore legale e di quelli obbligatoriamente da svolgersi dal *Portale del processo penale telematico*, nonché al presidio dell'indirizzo di posta elettronica ordinario (PEO) dedicato alle informazioni utili all'Avvocatura.

A fini di comodità illustrativa, appare utile allegare al presente atto, anche in formato digitale, copia della "Guida al Portale del Deposito atti Penali (PDP) dei Referenti Distrettuali per l'Innovazione.

Tale materiale potrà formare oggetto di esame e confronto con l'Avvocatura anche in appositi incontri, da realizzarsi con collegamento da remoto, in date da concordarsi con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera penale di Napoli, aperte anche agli iscritti all'ordine professionale in altri circondari del distretto.

Al fine di ogni chiarimento sulle modalità di deposito nel predetto *Portale*, i predetti difensori potranno comunque comunicare con il Servizio Informatico della Procura della Repubblica, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) a ciò dedicato informazioniiperdepositoattidifensori.procura.napoli@giustizia.it.

Le disposizioni sopra riportate hanno efficacia immediata.


Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratore, al Dirigente Amministrativo, ai Responsabili delle aliquote della Sezione di polizia giudiziaria e del Nucleo della Polizia Locale di Napoli presso questa Procura della Repubblica.

Si trasmetta copia al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario e al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Presidente del Tribunale, ai Referenti Distrettuali per l'Innovazione, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera penale di Napoli.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Ufficio.

Napoli, 3 novembre 2020

Il Procuratore della Repubblica
Giovanni Melillo



Firmato
digitalmente
da MELILLO
GIOVANNI PIO
LUCIANO
C = IT
O = MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica e il Dirigente amministrativo

Ordine di servizio n. 95/2020

Oggetto: Portale Deposito atti Penali (PDP) avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici di cui al Decreto Ministro della Giustizia del 9 giugno 2020

letto il Decreto del Ministro della Giustizia del 9 giugno 2020 recante “Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici di cui all’articolo 83, comma 12-quater.1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 147 dell’11 giugno 2020, che, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito della Procura della Repubblica di Napoli, autorizza l’Ufficio, ex art. 83 comma 12-quater.1, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, come ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 2, lett. f), del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, al deposito per via telematica di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate all’art. 415-bis, comma 3, c.p.p.;

richiamato il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell’11 maggio 2020, recante le disposizioni tecniche relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415-bis, comma 3, c.p.p., definendo in particolare le modalità di accesso al PDP, il formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma informatica, i requisiti e le modalità del deposito sul PDP, nonché le procedure di gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell’ufficio del pubblico ministero;

considerato che la Procura della Repubblica di Napoli ha positivamente sperimentato, con la collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Napoli, la funzionalità dei servizi di trasmissione telematici;

premesso che, al fine della migliore attuazione delle procedure di deposito telematico previste dal richiamato Decreto Ministeriale del 9 giugno 2020, in data 18 giugno 2020 è stato adottato specifico protocollo di intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Napoli;

rilevato che il deposito telematico con firma digitale avrà valore legale a partire dal 26 giugno 2020 ed è indispensabile regolamentare il flusso degli atti e i processi di lavoro necessari alla gestione delle trasmissioni informatiche;

sentiti i Procuratori Aggiunti, il Magistrato delegato per l'Informatica ed i Magistrati dell'Ufficio;

sentiti i Direttori delle Sezioni d'indagine;

DISPONGO

quanto segue:

1. Al fine di consentire la tempestiva e razionale gestione dei depositi effettuati dai difensori tramite il Portale Deposito atti Penali (PDP), i Magistrati dell'Ufficio indicheranno nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.* l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) della Segreteria Centralizzata di riferimento, cui il difensore, dopo aver effettuato il deposito sul PDP, procederà all'invio della relativa "ricevuta di inoltro" rilasciata dal medesimo PDP; in calce all'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.*, sarà inserita la seguente dizione "Si comunica al difensore che, in caso di deposito della nomina e di documenti sul Portale Deposito Atti Penali, dovrà essere inviata la relativa "ricevuta di inoltro" al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO): _____".

2. I Magistrati dell'Ufficio avranno cura di allegare agli avvisi di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.* che alla data del 26 giugno 2020 risultino già emessi, ma non ancora trasmessi per l'esecuzione delle notificazioni, una separata comunicazione ove sarà indicata la seguente dizione: *Si comunica al difensore che, in caso di deposito della nomina e di documenti sul Portale Deposito Atti Penali, dovrà essere inviata la relativa "ricevuta di inoltro" al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO): _____* ".

3. La Segreteria Centralizzata di riferimento del Magistrato, curerà, quale prima attività lavorativa della giornata, la consultazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) indicato ai fini del deposito sul PDP (cfr. l'allegato elenco), al fine della puntuale verifica della ricezione da parte dei difensori della "ricevuta di inoltro", procedendo all'immediato smistamento delle comunicazioni ricevute alle segreterie del Magistrato assegnatario del procedimento per i successivi adempimenti; in caso di assenza del personale preposto alla Segreteria del Magistrato interessato, il Direttore di sezione procederà ad impartire le opportune direttive al fine di assicurare il compimento dei predetti adempimenti.

4. La Segreteria del Magistrato assegnatario, dopo aver ricevuto dalla Segreteria Centralizzata la mail del difensore con la quale è stata trasmessa la "ricevuta di inoltro", procederà all'immediata verifica sul Portale Deposito atti Penali (PDP), anche tramite ricerca testuale (nome del pubblico ministero

assegnatario), dell'avvenuto deposito della nomina e degli atti da parte del difensore, procedendo, altresì, all'accettazione o al rifiuto del deposito nei casi specificati dal sistema informatico. L'attività di verifica sul Portale andrà comunque svolta quotidianamente, a prescindere dall'invio per posta elettronica delle "ricevute di inoltro" rilasciate dal PDP, secondo le indicazioni di dettaglio che potranno essere impartite dal Dirigente amministrativo;

5. In ogni caso, prima della definizione del procedimento, dovrà aversi cura di verificare l'eventuale avvenuto deposito di nomina e atti del difensore sul Portale Deposito Atti Penali (PDP), al fine di non incorrere in vizi procedurali.

6. A far tempo dal 26 giugno 2020, sono revocate le disposizioni che regolano il deposito da parte dei difensori di atti successivi alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. previste dalla circolare n. 8 del 30 marzo 2020 (punto 5), dovendo il deposito degli atti sopra richiamati avvenire esclusivamente tramite Portale Deposito Atti Penali (PDP) ovvero attraverso l'ordinario deposito in Segreteria.

Al presente atto sono allegati in copia: a) il decreto del Ministro della Giustizia del 9 giugno 2020, b) il provvedimento del Direttore generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell'11 maggio 2020, c) il Protocollo di intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Napoli adottato il 18 giugno 2020, d) l'elenco degli indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO) delle Segreterie Centralizzate.


Si comunichi ai Magistrati, anche onorari, e al Personale amministrativo dell'Ufficio.

Si trasmetta copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia e al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ai R.I.D. requirente e giudicante, nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Si pubblichi sul sito *web* dell'Ufficio.


Napoli, 19 giugno 2020

Il Dirigente Amministrativo
Maura Migliaresi



Firmato digitalmente da
MIGLIARESI
MAURA
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Il Procuratore della Repubblica
Giovanni Melillo



Firmato digitalmente da
MELILLO GIOVANNI PIO
LUCIANO
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 giugno 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 aprile 2020.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dall'anno scolastico 2020/2021. (20A03099)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 11 giugno 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194)..... Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2285/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00881, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 296/2020). (20A02925) Pag. 187

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2511/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00456, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 297/2020). (20A02926) Pag. 188



DECRETO 4 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2296/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00697, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 298/2020). (20A02927) Pag. 190

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2697/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00144, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 299/2020). (20A02928) Pag. 192

Ministero della giustizia

DECRETO 9 giugno 2020.

Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici di cui all'articolo 83, comma 12-quater.1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. (20A03192) Pag. 194

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 1° giugno 2020.

Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. (20A03068) Pag. 195

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 6 marzo 2020.

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia». (20A03073) Pag. 197

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tisse-el» (20A03069) Pag. 205

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nora-drenalina Tartrato Aguettant». (20A03070) Pag. 205

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Sob» (20A03071) Pag. 206

Revoca della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano, rilasciata alla società Deimos S.r.l. (20A03072) Pag. 206


Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina Ranbaxi». (20A03102) Pag. 206

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Ranbaxi». (20A03103) Pag. 207

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «Brački Varenik» (20A03100) Pag. 207

Domanda di registrazione della denominazione «Aydin Kestanesi» (20A03101) Pag. 207



Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei Visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del progetto ARS01_00144 dal titolo «Metodi innovativi di imaging molecolare per lo studio di malattie oncologiche e neurodegenerative» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 3.850.710,00 nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 2697 del 16 ottobre 2018, già rettificato con decreto direttoriale n. 3134 del 21 novembre 2018, modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2697 del 16 ottobre 2018, come rettificato dal decreto n. 3134 del 21 novembre 2018.

Roma, 4 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 985

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito MIUR: <https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>

sito PON: <http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale>

20A02928

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2020.

Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici di cui all'articolo 83, comma 12-*quater*.1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 83, comma 12-*quater*.1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 2, lett. *f*), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19» che autorizza, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta, il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 5477 del 12 maggio 2020 pubblicato in pari data sul Portale dei servizi telematici contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati numero 6509.ID dell'8 giugno 2020 che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli relativamente alle memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale;


E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito di cui all'art. 83, comma 12-*quater*.1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 2, lett. *f*), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale può essere effettuato per via telematica secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 12-*quater*.1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 2, lett. *f*), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.



Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A03192

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° giugno 2020.

Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;

Visti i decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2012, del 22 giugno 2015 e del 15 maggio 2018 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2013, dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2019, i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visti il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il comma 16 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno modificato l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019;

Visto l'art. 12, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le età superiori a 65 anni;

Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni;


Visto l'art. 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l'anno 2012 dal comma 4 dell'art. 24 medesimo, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019 con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT;

Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall'Istituto nazionale di statistica con nota n. 672877 del 18 marzo 2020;

Visto il verbale della Conferenza di servizi lavoro/economia del 25 maggio 2020 conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;





Allegato n.2

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di

adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e **comunicazioni**, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **Area Riservata**: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
 - b) **CADES (CMS Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
 - c) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
 - d) **PADES (PDF Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
 - e) **PDF**: Portable Document Format;

- f) **PDP:** Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST:** Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento:** il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della **comunicazione**, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB:** modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE:** Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP:** Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche:** provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

ART. 4

(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

sono in formato PDF;

sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PADES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 5

(Requisito per il deposito sul PDP)

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati.
2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

ART. 6

(Deposito da parte dei difensori)

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 4 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
 - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
 - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
 - c) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
 - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
 - b) i dati inseriti dal depositante;
 - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
 - a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
 - b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
 - d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento;
 - e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
 - f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.

ART. 7

(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Il personale **amministrativo** dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia



PROTOCOLLO DI INTESA ATTUATIVO DEL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI

Visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per la prevenzione del contagio da Covid-19;

rilevato che l'Ufficio di Procura si è dotato di un sistema di ricezione dei documenti informatici regolamentato con la Circolare nr. 8/20 del 30 marzo 2020 ove, al punto 5), è previsto che *"le istanze e le memorie degli Avvocati, gli atti di nomina dei difensori di fiducia e le istanze di privati dotati di casella di posta elettronica certificata saranno ricevute agli indirizzi di posta elettronica riportati nell'allegato elenco pubblicato sul sito web dell'Ufficio e trasmesso in copia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera penale"*;

visto l'art. 83 comma 12-*quater*.1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 nr. 18 recante *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria, militare"*, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 nr. 27 ed ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020 nr. 28, in vigore dal 1° maggio

2020, che ha autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia;

visto il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nr. 5477 del 12 maggio 2020 contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale e previste dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 nr. 18 mediante l'accesso al "Portale Deposito atti penali" (PDP);

rilevato che, in seguito all'emanazione dell'art. 83, comma 12-*quater*.1, del d.l.18/2020 ed al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 12 maggio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha avviato, grazie alla collaborazione dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Napoli, una sperimentazione del servizio di trasmissione telematica degli atti di nomina del difensore di fiducia nonché degli atti di cui all'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale;

rilevato che il *gruppo di lavoro* istituito nell'ambito dei ricordati rapporti di collaborazione istituzionale con l'Avvocatura ha quindi proceduto alla sperimentazione, effettuata con successo, della funzionalità del sistema di trasmissione telematica degli atti alla Procura della Repubblica da parte di Avvocati muniti di firma digitale o firma elettronica qualificata e *smart card* necessaria per l'accesso alle funzionalità del Portale;

rilevato che il Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati ha, con provvedimento dell'8 giugno 2020, verificato l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche in dotazione e la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

rilevato che, all'esito di tale sperimentazione, questo Ufficio ha richiesto, a norma dell'art. 83, comma 12-*quater*.1, terzo periodo, del d.l. 18/2020, al Ministro della giustizia l'emissione del decreto che autorizza il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale;

visto il Decreto del Ministro della giustizia del 9 giugno 2020, pubblicato in G.U. l'11 giugno 2020, che ha autorizzato il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale in via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

all'esito degli incontri cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera penale di Napoli, il magistrato delegato per l'informatica ed i *Magrif* della Procura della Repubblica di Napoli, nonché, per gli aspetti di competenza, il Dirigente amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

si conviene quanto segue.

1. Il deposito della nomina fiduciaria nonché di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, una volta intervenuta la *discovery* degli

atti del procedimento con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis c.p.p., per effetto del decreto ministeriale 9 giugno 2020 può essere effettuato per via telematica attraverso il servizio esposto sul Portale Deposito Atti Penali (PDP). Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e la Camera Penale di Napoli si impegnano a diffondere ed a promuovere tra i propri iscritti l'utilizzo del Portale quale sistema ordinario di deposito degli atti del difensore sopra richiamati.

2. Il servizio è accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'Area Riservata; l'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite *smart card* e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

3. Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze l'annotazione nel *Re.Ge.WEB* della nomina del difensore risultante da documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero atto del procedimento comprovante la nomina che sia allegato ad atto di trasmissione firmato digitalmente.

4. L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare presso l'Ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati nell'art. 4 e 5 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché secondo la procedura indicata nell'articolo 6 del suddetto provvedimento.

5. La Procura della Repubblica procederà alla gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP ed in particolare alla preventiva verifica dell'allegazione della nomina del difensore o dell'atto equipollente, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti come indicato dall'art. 7 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

6. Dopo aver proceduto all'inoltro della nomina e dei documenti l'Avvocato procederà all'invio, tramite PEO (posta elettronica ordinaria) della "*ricevuta di inoltro*" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal Pubblico Ministero nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., al fine di consentire la tempestiva gestione dei depositi pervenuti tramite PDP nonché il controllo della presenza di eventuali errori nella trasmissione, dandone immediata comunicazione al difensore.

La Procura della Repubblica curerà il puntuale presidio degli indirizzi PEO sopra indicati e la tempestiva esecuzione dei conseguenti adempimenti.

Il difensore potrà accedere al *Front office TIAP* mostrando la nomina o atto comprovante la medesima depositati telematicamente, unitamente alla "*ricevuta di inoltro*".

7. Fino all'entrata in vigore del Decreto del Ministro della Giustizia del 9 giugno 2020, la funzionalità del PDP sarà sperimentata secondo le modalità previste dal presente protocollo con gli Avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale di Napoli; dal 26 giugno 2020 è revocata la disposizione che regola il deposito degli atti di nomina e delle istanze come previsto dalla circolare nr. 8/20 del 30 marzo 2020 punto 5).

* * *

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo, a fini sperimentali, dalla data di sottoscrizione sino al 26 giugno 2020, data di entrata in vigore del Decreto del Ministro della Giustizia

9 giugno 2020, riservando di modificare ed integrare le disposizioni fin qui esposte alla luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso il confronto con l'Avvocatura, dall'emersione di eventuali criticità applicative.

Quali delegati alla cura delle interlocuzioni e delle iniziative funzionali all'efficacia ed al costante monitoraggio dell'attuazione del presente protocollo, sono designati il Sostituto Procuratore dott. Fabio De Cristofaro ed il Direttore dott. Abelardo d'Agostino (per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli), gli Avvocati Lucio Cricrì ed Ilaria Criscuolo (per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli) e l'Avv. Sabina Coppola (per la Camera Penale di Napoli).

In attesa dell'adozione di analoghi protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali del distretto, in relazione ai procedimenti riservati alle attribuzioni processuali della Procura distrettuale della Repubblica di Napoli (art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, c.p.p.), si dispone la comunicazione di copia del presente protocollo al Consiglio Nazionale Forense e all'Unione delle Camere Penali, per la partecipazione, rispettivamente, a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle altre Camere Penali.

Il presente protocollo è pubblicato sui siti *web* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Napoli.

Si dispone infine la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Napoli, 18 giugno 2020

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto registrato e sottoscritto digitalmente, previa lettura integrale del testo.

Il Procuratore della Repubblica
Giovanni Melillo

Firmato digitalmente da MELILLO GIOVANNI PIO
LUCIANO
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Antonio Tafuri

Firmato digitalmente da: Antonio Tafuri
Data: 18/06/2020 15:38:10

Il Presidente della Camera Penale
Ermanno Carnevale

CARNEVALE ERMANNO
2020.06.18 18:55:03
CUI=CARNEVALE ERMANNO
C=IT
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
25.4.87-VALLI/80184430587
R3A224810



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

**INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA (PEO)
DELLE SEGRETERIE CENTRALIZZATE DELL'UFFICIO**

UFFICIO	MAIL
Direzione distrettuale antimafia	segreteria.dda.napoli@giustizia.it
II Sezione	pubblicaamministrazione.procura.napoli@giustizia.it
III Sezione	reatifinanziari.procura.napoli@giustizia.it
IV Sezione	famiglia.procura.napoli@giustizia.it
V Sezione	urbanistica.procura.napoli@giustizia.it
VI Sezione	lavoro.procura.napoli@giustizia.it
VII Sezione	reati.comuni.procura.napoli@giustizia.it

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Aggiornata al DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137.
Pubblicata da

Pubblicazione informativa a cura dell'

**UFFICIO PER L'INNOVAZIONE DEL DISTRETTO DI NAPOLI
STRUTTURA PERMANENTE DI RIFERIMENTO DEL**



PER L'INNOVAZIONE

Guida al Portale del Deposito atti Penali (PDP)

Roberto Patiscot-Rid requirente

Rossella Marro-Rid giudicante penale



Napoli 31.10.2020

Cari Colleghi,

con questa guida informativa abbiamo voluto offrire un immediato strumento orientativo sulle innovazioni che coinvolgono i profili tecnologici e normativi relativi al Portale del Deposito degli Atti Penali anche alla luce del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

Il Portale del Deposito degli Atti Penali, peraltro, non è una novità per il nostro distretto in quanto già in uso dal 18 giugno 2020, in via sperimentale ed a norma dell'art. 83, comma 12-quater.1, terzo periodo, del d.l. 18/2020, presso la Procura della Repubblica di Napoli (Decreto del Ministro della giustizia del 9 giugno 2020, pubblicato in G.U. l'11 giugno 2020, che ha autorizzato il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale in via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli).

La guida tratteggia, a titolo esemplificativo, anche le funzionalità del Portale del Deposito degli Atti Penali ma raccomandiamo, comunque, di utilizzare sempre la manualistica ministeriale per l'uso degli applicativi, anche in considerazione del work in progress che costantemente li caratterizza.

I più cordiali saluti a tutti.

IL REFERENTE REQUIRENTE PER L'INNOVAZIONE DEL DISTRETTO DI NAPOLI

Roberto Patiscot

IL REFERENTE GIUDICANTE PENALE PER L'INNOVAZIONE DEL DISTRETTO DI NAPOLI

Rossella Marro

Sommario

- 1. La normativa emergenziale*
- 2. Il Portale Deposito atti Penali: cosa è?*
- 3. Chi può accedere al Portale Deposito atti Penali?*
- 4. Cosa serve per accedere al Portale Deposito atti Penali ?*
- 5. Cosa si deposita nel Portale Deposito atti Penali ?*
- 6. Come si effettua il deposito degli atti nel Portale Deposito atti Penali?*

La normativa emergenziale

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137


(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Attività di deposito a distanza durante la fase emergenziale

- 1. DEPOSITO A MEZZO DEL PORTALE DEL PROCESSO TELEMATICO (individuato con provvedimento del DGSIA): modalità esclusiva per il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale (ART. 24 COMMA 1)
- 2. DEPOSITO A MEZZO DEL PORTALE DEL PROCESSO TELEMATICO (individuato con provvedimento del DGSIA): modalità per il deposito di ulteriori atti che saranno individuati con decreto dal Ministro della Giustizia ("con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui all' art. 24 comma 1") (ART.24 comma 2)
- 3. DEPOSITO A MEZZO DELLA PEC INVIATA AGLI UFFICI GIUDIZIARI : tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, dell'art. 24 (Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del DGSIA) (ART.24 comma 4).

NB : Per gli atti di cui all'art. 24 comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi dell' art. 24 comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge (art. 24 comma 6).


~~E-mail~~





Il Portale Deposito atti Penali (PDP): cosa è?

Nota Bene!

E' un portale web attraverso il quale è possibile effettuare (previa abilitazione) la trasmissione telematica di atti dei difensori alla Procura della Repubblica competente





Chi può accedere al Portale Deposito atti Penali ?


L'accesso all'area riservata "Portale Deposito atti Penali" è consentito esclusivamente:

ai soggetti iscritti nel Registro degli
Indirizzi Elettronici (ReGInDE) con
ruolo di avvocato

A norma del DM 44/2011 il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGInDE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni tra i quali i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge



Cosa serve per accedere al Portale Deposito atti Penali ?



Per accedere al Portale Depositi atti Penali serve:

una smartcard (strumento che si utilizza anche per firmare gli atti digitalmente) che consente di autenticarsi sul Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>



Servizi Online Uffici Giudiziari
Ministero della Giustizia

CERCA Vai

Mappa del sito | Glossario

Home Servizi Schede pratiche News Documenti Download




Italiano - Engl

Home » Login

Accedi con smartcard


Per accedere con [smartcard](#)






Cosa si deposita nel Portale Deposito atti Penali ?




Nel Portale Deposito atti Penali



Il Difensore :

1. deposita memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale (ART. 24 COMMA 1 del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137)
2. Deposita gli ulteriori atti che saranno individuati con decreto dal Ministro della Giustizia ("con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui all' art. 24 comma 1") (ART.24 COMMA 2)





Come si effettua il deposito degli atti nel Portale Deposito Atti Penali?

Roberto Patscot-Rid requirente

Rossella Marro-Rid giudicante

Innanzitutto il Difensore deve depositare nel PDP la Nomina

Costituisce, infatti, requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze l'annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore risultante da documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero atto del procedimento comprovante la nomina che sia allegato ad atto di trasmissione firmato digitalmente

Ministero della Giustizia
Portale dei Depositi Penali

HOME

Gestione Nomine

Deposito Nomina

Portale dei Depositi Penali

Roberto Patscot-Rid requirente

INFORMAZIONI GENERALI:

Elenca Nomine Minime

Rossella Marro-Rid giudicante

Dopo aver cliccato su DEPOSITA NOMINA il difensore deve effettuare la compilazione obbligatoria dei seguenti campi:

- o Numero Registro;
- o Anno Registro;
- o Cognome Magistrato;
- o Nome Magistrato;

The screenshot shows the 'Ministero della Giustizia Portale dei Depositi Penali' website. The navigation menu includes 'HOME', 'Gestione Nomine', 'Deposito Nomina', 'Elenco Depositi Nomine', 'Elenco Solleciti Nomine', and 'Gestione Atti Successivi'. The 'Nuovo Deposito Nomina' form is highlighted with a red circle. The form fields are: 'Numero Registro *', 'Anno Registro *', 'Cognome Magistrato *', and 'Nome Magistrato *'. The 'Registro *' dropdown is set to 'NOTI' and the 'Ambito *' dropdown is set to 'PROCURA UNIFICATA'. The form also includes sections for 'Allegati' and 'Indagati'. At the bottom, there is a blue button 'Aggiungi Allegato' and a red button 'Annulla'.

Ministero della Giustizia
Portale dei Depositi Penali

HOME > Deposito Nomina

Nuovo Deposito Nomina

Deposito Nomina

Numero Registro *
Anno Registro *
Cognome Magistrato *
Nome Magistrato *
Registro *
Ambito *
PROCURA UNIFICATA

Allegati

Indagati

Dimensione totale degli allegati: 20 MB (20 MB ancora disponibili)

Aggiungi Allegato

Annulla

Il pulsante “Aggiungi Allegato” apre la finestra (pop-up) che permette di inserire il documento dell’atto di nomina

Ministero della Giustizia
Portale dei Depositi Penali

HOME > Deposito Nomina

Nuovo Deposito Nomina

Deposito Nomina

Numero Registro *
30077

Anno Registro *
2020

Cognome Magistrato *
Rizzi

Nome Magistrato *
Mariani

PROCURA UNIFICATA

Allegati

Allegato
Dimensione totale degli allegati: 2/6 (20 MB ancora disponibili)

Aggiungi Allegato

Avanzato

Indietro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO
Aut. Min. Giustizia del 24/11/2015

Roberto Patscot-Rid requirente

Rosella Marro-Rid giudicante

Dopo aver inserito il file della nomina è necessario associare il nominativo dell'indagato nel cui interesse si sta procedendo al deposito della nomina

Ministero della Giustizia
Portale dei Depositi Penali

HOME > Deposito Nomina

Nuovo Deposito Nomina

Deposito Nomina Indagato

Numero Registrazione 300077

Cognome Magliorini

Nome Rossi

Data di nascita *

gg/mm/aaaa

Annulla Conferma

Roberto Patscot-Rid requirente

Rossella Marro-Rid giudicante

Aggiungi Allegato

Invia

Dopo aver «associato» l'indagato alla nomina si può procedere all'invio con l'apposito tasto



Ministero della Giustizia
Ministero della Giustizia
Portale del Deposito Penale

HOME > Deposito Nomina

Nuovo Deposito Nomina

Deposito Nomina

Numero Registro * 300077 Anno Registro * 2020 Registro * NOTI
Cognome Magistrato * Rossi Nome Magistrato * Mario Ambito * PROCURA UNIFICATA

Allegato		Indagati	
	AZZURRO Filomena - nomina 300077-2020 RGNM.pdf (0.7m)		AZZURRO FILOMENA (28/03/1982)

Dimensione totale degli allegati: 20 MB (19.85 MB ancora disponibili)

+ Aggiungi Allegato

Roberto Patscot-Rid requirente

Rossella Marro-Rid giudicante

Invia

Annulla

Dopo aver inserito il file della «nomina» il sistema del Portale dei Depositi atti Penali esegue in automatico i seguenti controlli formali:

- che il documento sia un PDF firmato PAdES-BES o CAdES-BES;
- che la firma sia valida (*verifica della firma e della validità del certificato tramite accesso alla lista dei certificati revocati*);
- che il documento sia firmato dall'avvocato che ha effettuato l'accesso al PDP (*se sono state apposte più firme al documento, almeno una deve essere riconducibile al codice fiscale dell'avvocato collegato*);
- che sia allegato almeno un file;
- che la dimensione totale degli allegati sia inferiore o uguale al valore di 30 Megabyte

Superati i controlli formali il sistema consente il rilascio della ricevuta di deposito della nomina

(dopo ogni invio -sia di una nomina che di un atto successivo- si apre sempre un popup nel quale si visualizza un numero identificativo che conferma e contrassegna l'avvenuto deposito in questo momento è possibile scaricare la ricevuta schiacciando l'icona del pdf).

The screenshot displays the 'Nuovo Deposito Nomina' (New Nomination Deposit) interface. The main header is blue with the text 'Nuovo Deposito Nomina'. Below the header, there are several input fields: 'Numero Registro *' with the value '300077', 'Cognome Mag', and 'Anno Registro *'. A modal window is open in the center, displaying the text: 'Il tuo identificativo di riferimento è 2020-00000005' and 'Se si desidera scaricare la ricevuta è sufficiente premere sull'icona'. A red arrow points to a PDF icon in the modal. At the bottom of the modal is a green 'Chiudi' (Close) button. The background interface includes a 'Gestione Atti Successivi' (Manage Subsequent Acts) section, a 'Dimensione totale degli allegati: 20 MB (19,95 MB ancora disponibili)' (Total size of attachments: 20 MB (19.95 MB still available)) message, and an 'Aggiungi Allegato' (Add Attachment) button. The user's name 'Roberto Patscot-Rid requirente' and the judge's name 'Rossella Marro-Rid giudicante' are visible at the bottom right.

ELENCO DEPOSITI NOMINE:

Attraverso questa funzionalità il Difensore può consultare l'elenco delle nomine che ha già depositato tramite PDP ed il relativo stato di lavorazione

Ministero della Giustizia
Portale dei Depositi Penali

HOME > Elenco Depositi Nomine

Elenco Depositi Nomine

Ricerca Nome

Lista Depositi Nomine									
Identificativo	Data Invio	Numero Registro	Data Arrivo	Magistrato	Ambito	Indagati	Stato		
2020-0000005	06/05/2020 11:19	300077/2020		GIUVANNA	PROCURA UNIFICATA	A.F.	In Transitò		
	24/04/2020 12:26	300070/2020	24/04/2020 12:26	MASSIMILIANO	PROCURA UNIFICATA	L.S.	Accolta		
	24/04/2020 12:16	300069/2020	24/04/2020 12:22	BECCARINI CRESCENZI GIOVANNA	PROCURA UNIFICATA	C.M.	Resolta		

ELENCO PROCEDIMENTI AUTORIZZATI: attraverso questa funzionalità il Difensore può attivare la funzionalità “Deposita Atto” per inviare il deposito telematico dell’atto dopo aver inviato correttamente la nomina ed essere stato conseguentemente autorizzato al deposito degli atti successivi. La funzionalità può essere attivata solo dopo aver effettuato una ricerca e selezionato uno dei procedimenti individuati. Fino ad allora risulterà disabilitata.



Elenco Procedimenti Autorizzati

Ricerca Procedimenti

Lista Procedimenti

Numero Registro	Indagati	Magistrato	Ambito
<input checked="" type="radio"/> 2000328/2019	M.M.	AI ROBERTO	PROCURA UNIFICATA
<input type="radio"/> 300327/2019	I.U.	A ROBERTO	PROCURA UNIFICATA
<input type="radio"/> 200335/2019	I.U. I.U.	A ROBERTO	PROCURA UNIFICATA
<input type="radio"/> 200331/2019	V.C.	A ROBERTO	PROCURA UNIFICATA
<input type="radio"/> 200330/2019	I.U.	AI ROBERTO	PROCURA UNIFICATA

Totale: 8



La selezione del tasto “Deposita Atto” porta alla pagina di inserimento di degli atti successivi alla nomina: «Nuovo deposito atto»



Home > Elenco Procedimenti Autorizzati > Nuovo Deposito Atto

Nuovo Deposito Atto

Procedimento

Numero Registro	400114	Anno Registro	2019	Registro	NOTI
Magistrato	ROBERTO			Arbitro	PROCURA UNIFICATA

Deposito Atto

Indagati

Tipo Atto *

Allegati

Allegato

Dimensione totale degli allegati: 20 MB (20 MB ancora disponibili)

Roberto Patcot-Rid requirente Rossella Marro-Rid giudicante

+ Aggiungi Allegato Seleziona Indagati Annulla Invia

Il Difensore indica la tipologia di atto, allega i documenti da trasmettere ed associa gli indagati nel cui interesse sta effettuando il deposito

Tipo Atto ▾

Allegati

Allegato

Dimensione totale degli allegati: 20 MB (20 MB ancora disponibili)

+ Aggiungi Allegato

Seleziona Indagati

Il PDP, dopo che il Difensore ha operato l’inserimento, esegue i controlli formali sugli allegati verificando:

- che il documento sia un PDF firmato PAdES-BES o CAdES-BES;
- che la firma sia valida (verifica della firma e della validità del certificato tramite accesso alla lista dei certificati revocati);
- che il documento sia firmato dall’avvocato che ha effettuato l’accesso al PDP (se sono state apposte più firme al documento almeno una deve essere riconducibile al codice fiscale dell’avvocato collegato);
- che sia allegato almeno un file;
- che la dimensione totale degli allegati sia inferiore o uguale al valore di 30 Megabyte.

Superati i controlli formali il sistema consente il rilascio della ricevuta di deposito (viene visualizzato il popup relativo alla ricevuta come già visto nel caso di deposito della nomina ed è possibile salvare la ricevuta)

Elenco depositi atti successivi

Attraverso questa funzionalità il Difensore può consultare l'elenco degli atti successivi che ha già depositato tramite il PDP ed il relativo stato di lavorazione

The screenshot displays the 'Elenco Depositi Atti' web application. The top navigation bar includes 'HOME', 'Gestione Nomine', and 'Gestione Atti Successivi'. The main content area features a search bar with the text 'Ricerca Depositi Atti' and a search icon. Below the search bar is a table with the following columns: 'Identificativo Invio', 'Data Invio', 'Numero Registro', 'Data Arrivo', 'Magistrato', 'Ambito', 'Indagati', 'Tipo Atto', and 'Stato'. The table title is 'Lista Depositi Atti'.

UFFICIO PER L'INNOVAZIONE DEL DISTRETTO DI NAPOLI
STRUTTURA PERMANENTE DI RIFERIMENTO DEL



PER L'INNOVAZIONE

Roberto Patscot-Rid requirente

Rossella Marro-Rid giudicante pendente